

DMA Lucera S.r.l.

DMA Lucera S.r.l. | Largo Augusto, 3 | 20122 Milano

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC va@pec.mite.gov.it

Milano, 14 marzo 2023
Prot.n: DMA20230313-O-105

Oggetto: [ID 8072] Progetto per realizzazione di un impianto eolico composto da n. 5 aerogeneratori di potenza 6,8 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 34 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castelfranco in Miscano (BN) e Ariano Irpino (AV).

Controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Castelfranco numero protocollo MASE 76221 del 17/06/2022 e pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 6 marzo 2023

La presente nota viene redatta in riscontro alle osservazioni del Comune di Castelfranco in Miscano (BN) acquisite al Protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") in data 17/06/2022 con prot. n. 76221 e pubblicate sul sito istituzionale del MASE in data 06/03/2023 (le "Osservazioni"). Si sottolinea che la scrivente Società aveva tempestivamente riscontrato alla richiesta di integrazioni del MASE di cui alla nota protocollo n. 1564 del 15/02/2023 effettuando il deposito delle integrazioni stesse in data 07/03/2023. Tuttavia, essendo venuta a conoscenza delle Osservazioni solo in data 07/03/2023 (a seguito di consultazione del sito medesimo), provvede con la presente nota a rappresentare le proprie controdeduzioni.

In merito a quanto rilevato nelle Osservazioni in riferimento agli impatti cumulativi, si evidenzia che le valutazioni in merito agli impatti cumulativi stessi sono state effettuate negli elaborati di progetto e le stesse mostrano chiaramente il rispetto della normativa in materia vigente. Nello specifico, al fine della valutazione di tali impatti, sono stati considerati tutti gli impianti autorizzati, costruiti ed in autorizzazione in un buffer dall'area impianto di 20 km. In proposito, si rimanda sia agli elaborati progettuali presentati unitamente all'istanza di VIA, acquisita al prot. n. 11985/MiTE del 01.02.2022, sia a quelli depositati in data 7 marzo 2023 in riscontro alla richiesta di integrazioni MASE di cui alla nota protocollo n. 1564 del 15/02/2023 e che per facilità di consultazione si elencano di seguito:

- AS252-SIA16-R_ANALISI DELL'IMPATTO CUMULATIVO AI SENSI DELLA DGR 532_2016;
- AS252-SIA17-D_INQUADRAMENTO IMPIANTI EOLICI ESISTENTI, AUTORIZZATI E IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE;

- AS252-SIA16-R_B ANALISI DELL'IMPATTO CUMULATIVO AI SENSI DELLA DGR 532_2016;
- AS252-SIA17-D-B_INQUADRAMENTO IMPIANTI EOLICI ESISTENTI ED AUTORIZZATI;
-

Si evidenzia, in particolare, che lo studio degli impatti cumulativi è stato effettuato al fine di verificare la variazione dell'impatto su alcune componenti più sensibili nell'area vasta mettendo in relazione l'opera di progetto con altri impianti esistenti, autorizzati o per i quali sia in corso l'iter autorizzativo. Pertanto, in conformità a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 e dalla DGR 532/2016 della Regione Campania, il cumulo degli impatti è stato indagato con riferimento ai seguenti aspetti:

- i) Visuali paesaggistiche;
- ii) Patrimonio storico, culturale e identitario;
- iii) Biodiversità ed ecosistemi;
- iv) Sicurezza e salute umana (rumore ed impatti elettromagnetici);
- v) Suolo e sottosuolo.

Le analisi condotte evidenziano la compatibilità dell'impianto nei confronti del territorio e del paesaggio.

In merito ai precedenti pareri/osservazioni rilasciati dal Comune e dallo stesso richiamati (parere espresso nella CDS indetta dalla Regione Campania il giorno 01-06-2011; parere prot. n. 1949 del 07/06/2017; parere prot. n. 2319 del 06/05/2021), si rimanda alla Relazione tecnica GS252-OC01-R_RELAZIONE TECNICA GENERALE che riporta la sintesi autorizzativa dell'impianto, e dalla quale si evince, chiaramente, che l'impianto oggetto della Valutazione di Impatto Ambientale di cui si tratta è stato rimodulato in maniera migliorativa quanto alle distanze dai recettori sensibili e dalle strade Comunali/Provinciali rispetto alla configurazione di impianto sulla quale il Comune di Castelfranco in Miscano si espresse nelle note richiamate dall'ente nelle osservazioni.

- Inoltre, nello specifico si osserva quanto segue:
 - La richiesta del Comune di Castelfranco in Miscano di “istituire una conferenza dei servizi unica per tutte gli impianti presentati nel Comune di Castelfranco” non può trovare riscontro tenendo conto di quanto stabilisce la normativa vigente in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La valutazione degli impatti cumulativi, infatti, deve essere effettuata per ciascun progetto nell'ambito del relativo procedimento autorizzativo rispetto agli altri progetti realizzati, solo autorizzati o comunque in iter autorizzativo, non già convocando un'unica conferenza di servizi all'interno della quale valutare tutti i predetti impianti.
 - Con riferimento alla richiesta di cui al parere 1949 del 07/06/2017 di rispettare i “criteri stabiliti dalle delibere di G.R. 532/2016 e 533/2016” si evidenzia che la delibera di G.R. 533/2016 è stata oggetto di diverse sentenze del TAR Campania (cfr. n° 7152/2018 e 7154/2018), che hanno ravvisato l'illegittimità di alcuni dei criteri fissati nella sopra richiamata Delibera. Rispetto ai criteri ed alle prescrizioni, della stessa Delibera, attualmente vigenti, l'impianto oggetto della presente valutazione ambientale può ritenersi conforme. Con particolare riguardo ai criteri fissati nella D.G.R. 532/2016, si evidenzia che al progetto è stata allegata la relazione d'impatto cumulo redatta secondo

i dettami della medesima norma (cfr. AS252-SIA16-R_ANALISI DELL'IMPATTO CUMULATIVO AI SENSI DELLA DGR 532_2016).

In merito alle osservazioni relative al posizionamento degli aerogeneratori sul territorio del Comune di Castelfranco in Miscano si evidenzia quanto segue:

- L'individuazione dell'area di ubicazione degli aerogeneratori è stata ampiamente analizzata in diverse fasi:
 - Dapprima è stata condotta un'analisi vincolistica del sito oggetto dell'impianto eolico, attraverso la ricognizione di tutti i vincoli di natura territoriale e sovraterritoriale. Come si evince dagli elaborati a corredo depositati con l'istanza di VIA, nessun aerogeneratore ricade in area vincolata. In merito si rimanda agli allegati dello SIA e della Relazione Paesaggistica per maggiori approfondimenti (cfr. "BS252-BIO04-D_CARTA DEL SISTEMA VINCOLISTICO AMBIENTALE-NATURALISTICO (SIC-ZPS-EUAP-IBA) - DS252-PA02-D_Sistema Vincolistico Paesaggistico- DS252-PA01-R_RELAZIONE PAESAGGISTICA paragrafo 4.6 - AS252-SIA01-R_STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (S.I.A.) paragrafi 3.6 e 3.7). In merito alla vicinanza delle opere di progetto all'Area SIC "Bosco di Castelfranco in Miscano" (codice sito: IT8020004), si precisa che la scrivente società ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con l'istanza di VIA apposito Studio di Incidenza, al fine di valutare eventuali impatti dati dall'inserimento dell'impianto di progetto al sopracitato SIC. Dallo studio condotto risulta chiaramente, che gli impatti ambientali sulla vegetazione del sito sono da considerarsi trascurabili e pertanto, si ritiene di poter concludere che l'impianto risulta essere compatibile rispetto al Sito Comunitario considerato. Per quanto riguarda gli impatti sulla fauna, in particolar modo sull'avifauna e sulla chiroterofauna, è stato avviato un monitoraggio dalla Società nel mese di Luglio 2022, come da modalità descritte nell'elaborato "INT_F0540AR01A_Piano di monitoraggio avifauna e chiroterofauna", trasmesso al Ministero in data 7 marzo 2023, in risposta alla richiesta di integrazioni dell'ente avvenuta con nota n. 1564 del 15/02/2023.
 - Per quanto riguarda la distanza dal cimitero comunale, il cd. "vincolo cimiteriale" trova la sua disciplina nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265/1934) che, all'articolo 338, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale. Il progetto prevede una distanza decisamente più ampia nel rispetto delle norme urbanistiche nazionali e regionali;
 - Per quanto riguarda la distanza dell'impianto eolico rispetto al centro abitato ed il relativo impatto visivo su quest'ultimo, la scrivente ritiene di aver approfonditamente trattato la questione all'interno dei numerosi elaborati redatti, tra i quali "DS252-PA01-R_RELAZIONE PAESAGGISTICA", "AS252-SIA05-D_1_CARTA DELL'INTERVISIBILITA' TOTALE E PARZIALE DEL PARCO EOLICO- ZVI" e "AS252-SIA15-D_FOTOINSERIMENTI". Negli elaborati sopra citati è stato condotto apposito studio di valutazione dell'impatto visivo da tutti i punti di visuale

ritenuti sensibili. Per ogni punto di visuale è stata condotta un'analisi attraverso l'utilizzo di matrici multicriteria, redatte sui 5 parametri utili per la lettura della qualità e delle criticità paesaggistiche (diversità, integrità, qualità visiva, rarità e degrado), come indicato nel D.P.C.M. 12/12/2005, sia per lo stato *ex ante* che per quello *ex post*, assegnando ad ognuno di essi, sulla base di parametri oggettivi una determinata classe paesaggistica. Si evidenzia che l'analisi della visibilità è stata condotta anche dal centro abitato del Comune di Castelfranco. I fotoinserimenti a corredo mostrano come da questo punto l'impianto di progetto non risulti visibile, ed inoltre l'analisi condotta sia da questo punto di vista che da tutti gli altri punti presi in considerazione nell'elaborato sopra citato, dimostra che non sussistono situazioni di surclassamento tra la configurazione *ex ante* ed *ex post*, pertanto, l'intervento è da ritenersi, a parere della scrivente, paesaggisticamente compatibile.


- In merito alle distanze dai fabbricati rurali presenti nell'area di impianto, individuati con sopralluoghi puntuali sul sito, sono stati elaborati lo studio di impatto acustico (cfr LS252-ACU01-R_VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO), lo studio di shadow flickering (AS252-SIA07-R_Studio evoluzione ombra (shadow flickering), studio di compatibilità elettromagnetica (MS252-OEL03-R_RELAZIONE CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI) e lo studio sulla rottura degli elementi rotanti (gittata) (AS252-SIA07-R_Studio evoluzione ombra) dai quali si può desumere la compatibilità dell'impianto eolico con la presenza di tali fabbricati, rispettandone tutti i requisiti in merito alla sicurezza e alla salute, e rispettando, altresì, le misure mitigative dettate dal DM 10 Settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* punto 5.3 lettera a, che indicano la minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m;
- Medesimo approccio è stato seguito per quanto riguarda le distanze dalle strade presenti nell'area di impianto, anche in questo caso secondo risulta rispettato quanto indicato dal DM 10 Settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* punto 7.2 lettera a) *la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.*
- La presenza dell'impianto eolico sul territorio non compromette in alcun modo le attività delle aziende agricole presenti sul territorio. È infatti noto che l'attività agricola prosegue anche a valle della installazione di impianti eolici e, pertanto, non ci sono motivi ostativi della coesistenza dell'impianto nell'area con la presenza di aziende agricole. Difatti, tenuto conto delle caratteristiche costruttive, gli impianti eolici comportano una minima sottrazione di suolo alle attività locali. Come riportato all'interno dello Studio di Impatto Ambientale: *"Si può dunque verosimilmente affermare che l'installazione di macchine eoliche non altera significativamente, se non per l'aspetto visivo, il terreno impegnato, il quale, anzi, può essere integralmente restituito al suo stato originario in ogni momento. Inoltre, l'area non occupata materialmente dal*

basamento delle macchine può continuare ad essere destinata agevolmente e senza limitazioni al consueto uso, anche agricolo e della pastorizia, permettendo così l'uso tradizionale del luogo. Per tutto quanto premesso ogni azione correlata alla fase di esercizio dell'impianto non comporterà impatti apprezzabili sulla componente.”

In merito a quanto rappresentato dal Comune ossia “*che su indicazione della Regione Campania questo Comune ha predisposto un Regolamento Comunale di Programmazione per l'insediamento di Impianti Eolici sul territorio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 08/05/2008, dal quale si evince che il sito d'impianto della proposta progettuale in esame risulta dislocato nella Zona: Z2- Zona preclusa all'installazione di parchi eolici quale fascia di rispetto del centro abitato e zona di rispetto ambientale-paesaggistico...*”, si sottolinea che ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20 l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili è rimessa alla competenza del Ministro Ambiente e della Sicurezza Energetica (di concerto con il Ministro della Cultura, e il Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste) che provvede attraverso l'adozione di uno o più decreti, sulla scorta dei quali le Regioni dovranno individuare con legge le aree idonee (cfr. articolo 20 del sopra citato Decreto).

In merito alla richiesta del Comune di Castelfranco in Miscano del coinvolgimento della Comunità Montana del Fortore della quale il Comune stesso fa parte si evidenzia che tra la documentazione depositata è stato predisposto apposito elenco degli enti potenzialmente interessati dal progetto (06 Elenco_Amministrazioni_soggetti_competenti DMA) nel quale è presente la Comunità Montana sopra citata.

Il legale rappresentante



Dma Lucera s.r.l.

Firmato digitalmente da: ILARIA BONANOMI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued
through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 14/03/2023 15:09:51